



Comune di Villanova d'Asti

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 27/07/2023

Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Oggetto della definizione agevolata
Articolo 3	Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
Articolo 4	Effetti della definizione agevolata
Articolo 5	Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
Articolo 6	Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
Articolo 7	Procedure cautelari ed esecutive in corso
Articolo 8	Rinuncia al contenzioso pendente
Articolo 9	Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.
3. La definizione agevolata si applica, altresì, per gli atti in cui sono parte la società M.T. S.p.A. ed AREA S.r.l. società unipersonale, concessionarie ed affidatarie in parte dell'attività di accertamento e di riscossione dei tributi comunali;

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare sia l'intera posizione debitoria del Contribuente che il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
6. Il Comune, (avvalendosi anche dell'ausilio del concessionario per la verifica della posizione debitoria), su istanza dal debitore da presentarsi entro e non oltre il **31/10/2023** comunica entro **30/11/2023**, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.
7. Le istanze **devono essere presentate esclusivamente** al protocollo del Comune di Villanova d'Asti o direttamente dal Contribuente oppure a mezzo mail all'indirizzo protocollo@comune.villanova.at.it ovvero a mezzo pec: villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, depositando l'istanza con le modalità di cui al precedente articolo 2 comma 7, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro e non oltre il **31/10/2023** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
2. Il Comune entro e il **30/11/2023** comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
 - a) **versamento unico:** entro il **15/12/2023**;
 - b) **versamento rateale:** numero massimo di diciotto rate mensili.
Scadenza della prima e della seconda rata rispettivamente al **15/12/2023** e al **15/01/2024** con importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. Le restanti rate (max in n. 16), saranno di pari ammontare e decorreranno a partire dal **15/02/2024** con scadenza mensile.
Si stabilisce che in deroga al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie (approvato con D.C.C. n. 16 del 25/06/2020), l'importo minimo della rata non potrà essere inferiore ad €. 80,00 (euro ottanta/00);
 - c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del **2 per cento annuo**.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti divenendo di conseguenza revocata. In tal caso riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata con aggiunta di sanzioni ed interessi.
Relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2,

comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, precisando che non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore ¹

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

¹ In analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 245, legge n. 197/2022. Al contrario, non si ritiene regolamentabile una previsione simile a quella prevista dal comma 248, legge n. 197/2022. Tale disposizione prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Ciò implica che, ai fini della definizione, i crediti anche non dotati di privilegio si trasformino in crediti prededucibili, con un evidente lesione delle ragioni degli altri creditori, che può essere disposta solo per legge e non per regolamento comunale.

Articolo 9 – Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 205, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il presente regolamento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15 ter, 15 quater e 15 quinquies, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 11, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione di cui al comma 1 ed è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze ai soli fini statistici entro il 31 Luglio 2023.
3. Il Responsabile delle Entrate oggetto del presente regolamento adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del regolamento.